



Regione del Veneto

Provincia di Padova

Comune di Saccolongo

ELABORATO

DPP

Piano degli Interventi

Variante puntuale

DOCUMENTO PROGRAMMATICO PRELIMINARE

Il patrimonio edilizio di valore storico e culturale

AMMINISTRAZIONE DI SACCOLONGO:

Sindaco

dott. Steve Garbin

Assessore all'Urbanistica

arch. Alberto Garbin

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

geom. Gabriele Paggiaro

Ufficio tecnico

geom. Emanuela Icari

GENNAIO 2023



1. PREMESSA	2
2. IL P.R.C. DI SACCOLONGO.....	3
3. I CONTENUTI DELLA VARIANTE AL P.I.	6
3.1 I principali elementi dell'indagine conoscitiva degli edifici tutelati	7
3.2 Aggiornamento normativo e cartografico.....	8
4. IL CICLO DI PROGETTO DELLO STRUMENTO URBANISTICO	9
4.1 Percorso amministrativo	9
4.2 Concertazione = Partecipazione.....	10
5. MONITORAGGIO DELLE TRASFORMAZIONI	11



1. PREMESSA

La legge urbanistica regionale introduce l'obbligo da parte dell'Ente Locale di predisporre, nel momento in cui intraprende la redazione di un nuovo strumento urbanistico o di una sua variante, il "Documento Programmatico Preliminare" che, sulla scorta delle indicazioni strategiche fissate dal P.A.T., indica gli obiettivi operativi della pianificazione comunale.

Il "*Documento del Sindaco*" rappresenta l'avvio della redazione del Piano degli Interventi, o delle sue varianti, coinvolgendo, sin dall'inizio, i cittadini, gli enti pubblici, le associazioni economiche e sociali, ed i cosiddetti portatori di interesse in genere, il tutto affinché le scelte del Piano siano definite secondo principi di trasparenza e partecipazione.

Il Piano degli Interventi dovrà fare attenzione ad aspetti di coerenza dello sviluppo con le indicazioni contenute nel Piano di Assetto del Territorio e negli strumenti di Pianificazione di livello superiore.

La variante puntuale al Piano degli Interventi è di tipo tematico e riguarda la revisione delle schede e della disciplina di intervento degli edifici classificati come "di interesse culturale e/o ambientale".

I contenuti della Variante sono riconducibili ai seguenti temi:

- revisione del grado di protezione degli edifici tutelati di interesse culturale/ambientale;
- adeguamento delle Norme Tecniche Operative (N.T.O.);
- aggiornamento della cartografia di piano.

Riferimenti normativi

Articolo 18 della L.R. n. 11/2004

"Il Sindaco predisporre un documento in cui sono evidenziati, secondo le priorità, le trasformazioni urbanistiche, gli interventi, le opere pubbliche da realizzarsi nonché gli effetti attesi e lo illustra presso la sede del comune nel corso di un apposito consiglio comunale" come descritto al comma 1.

Tale adempimento, secondo quanto previsto al comma 8 dell'art. 18, deve essere assolto anche per le varianti al Piano degli Interventi, per le quali sono da seguire le medesime procedure di adozione ed approvazione previste per il primo PI, il comma recita: "Le varianti al piano sono adottate e approvate con le procedure di cui al presente articolo".



2. IL P.R.C. DI SACCOLONGO

Il sistema di pianificazione urbanistica e territoriale in Veneto articola il **Piano Regolatore Comunale** in disposizioni strutturali, contenute nel **Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.)**, ed in disposizioni operative contenute nel **Piano degli Interventi (P.I.)**.

Il P.A.T., soggetto all'approvazione regionale (ora provinciale), viene redatto sulla base di previsioni decennali e *"[...] delinea le scelte strategiche di assetto e di sviluppo per il governo del territorio comunale, individuando le specifiche vocazioni e le invarianti di natura geologica, geomorfologica, idrogeologica, paesaggistica, ambientale, storico-monumentale e architettonica, in conformità agli obiettivi ed indirizzi espressi nella pianificazione territoriale di livello superiore ed alle esigenze dalla comunità locale"*.

Il P.I., invece, è soggetto alla sola approvazione comunale ed individua e disciplina *"in coerenza e in attuazione del P.A.T. [...] gli interventi di tutela e valorizzazione, di organizzazione e di trasformazione del territorio programmando in modo contestuale la realizzazione di tali interventi, il loro completamento, i servizi connessi e le infrastrutture per la mobilità"*.

Il Comune di Saccolongo è dotato di Piano di Assetto del Territorio ratificato dalla Giunta provinciale con atto n. 193 del 29/11/2011, approvato in Conferenza di Servizi del 17/06/2011 e pubblicato nel B.U.R. n. 79 del 21/10/2011.

A seguito dell'approvazione del P.A.T., ai sensi dell'art. 48 della L.R. 11/2004, il P.R.G. vigente acquista il valore e l'efficacia del P.I. per le sole parti compatibili con il P.A.T.; la prima variante generale al P.I. è stata invece

Riferimenti normativi

Articolo 12 della L.R. n. 11/2004

1. *La pianificazione urbanistica comunale si esplica mediante il piano regolatore comunale che si articola in disposizioni strutturali, contenute nel piano di assetto del territorio (PAT) ed in disposizioni operative, contenute nel piano degli interventi (PI).*

2. *Il piano di assetto del territorio (PAT) è lo strumento di pianificazione che delinea le scelte strategiche di assetto e di sviluppo per il governo del territorio comunale, individuando le specifiche vocazioni e le invarianti di natura geologica, geomorfologica, idrogeologica, paesaggistica, ambientale, storico-monumentale e architettonica, in conformità agli obiettivi ed indirizzi espressi nella pianificazione territoriale di livello superiore ed alle esigenze dalla comunità locale.*

3. *Il piano degli interventi (PI) è lo strumento urbanistico che, in coerenza e in attuazione del PAT, individua e disciplina gli interventi di tutela e valorizzazione, di organizzazione e di trasformazione del territorio programmando in modo contestuale la realizzazione di tali interventi, il loro completamento, i servizi connessi e le infrastrutture per la mobilità.*

4. *Il piano di assetto del territorio intercomunale (PATI) è lo strumento di pianificazione intercomunale finalizzato a pianificare in modo coordinato scelte strategiche e tematiche relative al territorio di più comuni.*

..omissis...



approvata con D.C.C. n. 31 del 27/10/2017.
Sono state successivamente approvate le seguenti varianti di tipo “puntuale”:

- variante puntuale n. 1 di cui alla D.C.C. n. 10 del 13.03.2019 (“individuazione di lotti liberi”);
- variante puntuale n. 2 di cui alla D.C.C. n. 18 del 11.05.2019 (“Variante verde 2018”);
- variante puntuale n. 3 di cui alla D.C.C. n. 19 del 11.05.2019 (recepimento accordo pubblico privato);
- variante puntuale n. 3/A di cui alla D.C.C. n. 27 del 17.09.2020 (recepimento accordo pubblico privato);
- variante puntuale n. 4 di cui alla D.C.C. n. 20 del 11.05.2019;
- variante puntuale n. 5 di cui alla D.C.C. n. 7 del 17.03.2021 (“Centro ippico”);
- variante puntuale n. 6 di cui alla D.C.C. n. 2 del 18.02.2021 (recepimento accordo pubblico privato);
- variante puntuale n. 7 di cui alla D.C.C. n. 3 del 09.02.2022 (modifica scheda edificio tutelato n. “08”);
- variante puntuale n. 8 di cui alla D.C.C. n. 13 del 31.05.2022 (approvazione accordo pubblico privato ditta “Eurobox”);
- variante puntuale n. 9 adottata con D.C.C. n. 26 del 19.10.2022 (adeguamento a L.R. 14/2019 e a disposizioni su disciplina dei “Crediti Edilizi da Rinaturalizzazione”);
- variante puntuale n. 10 adottata con D.C.C. n. 24 del 27.09.2022 (“Modifica tracciato pista ciclabile via “Golena Sinistra”);
- variante puntuale n. 11 adottata con D.C.C. n. 28 del 11.11.2022 (“Rotatoria via Roma-Via Pio XII-Via Gorizia”)

Il Consiglio Comunale con giusta



deliberazione di n. 41 del 17.11.2021 ha
inoltre approvato la variante generale n. 2
al Piano degli Interventi.



3. I CONTENUTI DELLA VARIANTE AL P.I.

La Variente Puntuale al Piano degli Interventi è di tipo tematico in quanto tratta “*il patrimonio edilizio di valore storico e culturale*” del territorio comunale, ovvero gli edifici ed i complessi di natura culturale e/o ambientale individuati nel P.I. ai fini della loro salvaguardia, risanamento e valorizzazione

L’obiettivo della variante è la rivisitazione delle schede degli edifici tutelati, l’aggiornamento e la semplificazione della disciplina di intervento - così come normata dal P.A.T. (art. 25 Norme Tecniche) e dal P.I. (articoli 26 e 27 delle N.T.O.) – anche alla luce delle modifiche introdotte con L. 120/2020, L. 34/2022 e L. 91/2022, all’art. 3 del D.P.R. 380/2001, che definisce le categoria di intervento, con particolare riferimento alla definizione di “Ristrutturazione edilizia”, nonché l’aggiornamento cartografico.

Si prevede una nuova indagine sul territorio comunale di tutti gli edifici tutelati e schedati, la redazione di una nuova scheda e in particolar modo la revisione dei gradi di intervento a fronte delle analisi effettuate.

La fase di analisi prevede il sopralluogo e la “verifica sul campo” dei vari edifici per documentare lo stato dell’immobile disciplinato dallo strumento urbanistico vigente.

La schedatura verrà effettuata mediante l'utilizzo di banche dati territoriali e la “scheda edificio” potrà essere quindi georeferenziata.

Nello specifico:

1. tutte le informazioni della scheda saranno geolocalizzate (ogni scheda sarà georeferenziata e ogni area/punto avrà al suo interno tutti i dati specifici). In questo modo sarà possibile identificare tutte le schede con determinate caratteristiche, effettuare una determinata ricerca per

Riferimenti normativi

P.A.T. (Norme Tecniche) – art. 25 Valori e tutele culturali

La tav. n° 1 del P.A.T. “Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale” identifica a titolo ricognitivo le aree e i fabbricati sottoposti a vincolo diretto e indiretto ai sensi del D. Lgs. 22 gennaio 2004 n° 42.

...omissis..

La tavola n° 4 del P.A.T. “Carta della trasformabilità” identifica gli immobili di cui al 1° comma del presente articolo ed inoltre, ai sensi del comma 4 dell’art. 40 della L.R. 11/04, a titolo ricognitivo, i centri storici, le Ville individuate nella pubblicazione dell’Istituto Regionale per le Ville Venete – Catalogo ed Atlante del Veneto – e le relative pertinenze scoperte da tutelare, nonché gli immobili che ancorché non compresi tra quelli dei commi precedenti sono comunque di interesse storico-architettonico – culturale – testimoniale. In particolare, in sede di P.I., il Comune tutela le preesistenze medievali e neomedievali di pregio mediante conservazione degli apparati tipologici e costruttivi coperti e scoperti e disciplina gli interventi presso gli apparati costruttivi sovrapposti nelle epoche successive definendo ambiti da conservare, da trasformare e/o da eliminare in qualità di superfetazione; tutela i contesti ambientali e figurativi di pertinenza diretta ed indiretta.

...omissis..

È comunque demandata al P.I., in coerenza con i contenuti del presente articolo, la possibilità di individuare ulteriori immobili ritenuti meritevoli di tutela e/o valorizzazione.

Il P.I. attribuisce a ciascun manufatto la caratteristica tipologica di riferimento tra quella determinata dal presente articolo, nonché la corrispondente categoria di intervento edilizio ai sensi del comma 3 lettere a) e b) dell’art. 40 della L.R. 11/04.

...omissis..

Il P.I. individua inoltre, per le superfetazioni soggette a demolizione parziale o totale, in contrasto con gli obiettivi di tutela, i procedimenti e le modalità di attribuzione del credito edilizio e/o della compensazione urbanistica, e/o della compensazione urbanistica e/o della sua ricomposizione, coerentemente con i criteri previsti dalle presenti norme e con le caratteristiche tipologiche ed architettoniche dell’esistente.

Il P.I. potrà pure prevedere eventuali interventi di parziale ricostruzione di parti di edifici crollate e/o mancanti finalizzati alla ricomposizione dell’assetto originale, storicamente documentato.



nominativo o per qualsiasi altra informazione;

2. le schede saranno corredate da un estratto della C.T.R.N., catastale di primo impianto e attuale e da estratti delle mappe storiche disponibili.

3.1 I principali elementi dell'indagine conoscitiva degli edifici tutelati

La schedatura degli edifici si basa, come già descritto in precedenza, su una parte analitica a seguito dell'indagine "sul campo" dei vari immobili e su una componente progettuale, ovvero l'indicazione del grado di intervento attribuito allo specifico edificio e gli interventi ammessi.

I principi che determinano la disciplina di ogni "scheda norma" sono così strutturati:

ANALISI

a. Analisi storica

- ⇒ Epoca di costruzione
- ⇒ Normativa (vincolo di riferimento)

b. Analisi funzionale e fisico strutturale

- ⇒ Destinazione d'uso prevalente originale;
- ⇒ Destinazione prevalente attuale
- ⇒ Tipologia edificio in ambito urbano
- ⇒ Eventuali trasformazioni avvenute negli anni
- ⇒ Caratteristiche costruttive (strutture verticali, strutture orizzontali, manto di copertura, struttura tetto, facciata)
- ⇒ Caratteristiche formali (aperture, pavimenti esterni, porticato, archi di portico, comignoli, tetto, decorazioni, pavimenti)
- ⇒ Stato di conservazione generale
- ⇒ Tipi di intervento rispetto all'impianto originario
- ⇒ Stato di utilizzazione

c. Analisi area di pertinenza

- ⇒ Contesto ambientale
- ⇒ Dati metrici e catastali

PROGETTO

a. Categorie di intervento

b. Prescrizioni

Il P.I., per gli immobili di cui al presente articolo, potrà definire le destinazioni d'uso incongrue e comunque incompatibili, ovvero privilegiare destinazioni d'uso che possano meglio favorire il mantenimento delle peculiarità storiche-architettoniche e ambientali, quali: utilizzi turistico-ricettivi-direzionali, funzioni di tipo culturale, per il tempo libero, di rappresentanza.

..omissis..

25.4 Interventi su immobili di valore monumentale, testimoniale e sulle Ville venete

Il P.I. definisce il grado di protezione e la tipologia degli interventi edilizi sui manufatti, secondo categorie di seguito descritte.

25.4.1 Interventi di manutenzione ordinaria

..omissis..

25.4.2 Interventi di manutenzione straordinaria

..omissis..

25.4.3 Interventi di restauro e risanamento conservativo

..omissis..

25.4.4 Interventi di ristrutturazione edilizia di tipo A

..omissis..

25.4.5 Interventi di ristrutturazione edilizia di tipo B

..omissis..

P.I. (Norme Tecniche Operative)

Art. 26 Edifici di interesse culturale e/o ambientale

1. Il P.I. individua gli edifici ed i complessi di natura culturale e/o ambientale ai fini della loro salvaguardia, risanamento e valorizzazione sia entro il contesto delle aree urbanizzate che, ai sensi della L.R. 24/85, nelle aree agricole rilevanti per l'impianto tipologico originario, per la conservazione del sistema costruttivo e la morfologia complessiva e sono indicati nelle tavole di progetto con apposita grafia.

..omissis..

Art. 27 Tipologie di intervento

1. Per gli edifici esistenti in tutto il territorio comunale alla data di adozione del P.I. sono sempre consentiti gli interventi di cui all'art. 3, lett. a), b), c) e d) del D.P.R. 380/2001, fatto salve comunque più restrittive disposizioni specifiche (schede puntuali degli edifici, gradi di intervento, art. 9, c. 2 del DPR 380/2001, specifiche norme di zona, ecc.).



3.2 Aggiornamento normativo e cartografico

In sede di redazione della variante puntuale, saranno adeguate anche le Norme Tecniche Operative per aggiornare la disciplina di intervento degli edifici tutelati anche a seguito delle recenti modifiche apportate con L. 120/2020, L. 34/2022 e L. 91/2022, all'art. 3 del D.P.R. 380/2001, che definisce le categoria di intervento, con particolare riferimento alla definizione di "Ristrutturazione edilizia", e al fine di semplificare e ridurre le classi di intervento.

Saranno anche aggiornate le cartografie di piano con la correzione di eventuali errori.

Il P.R.C., ed il relativo Quadro Conoscitivo (Q.C.), è stato redatto secondo quanto disposto negli atti di indirizzo della Regione Veneto.

Ai sensi dell'art. 11bis della L.R. 11/2004 e dell'art. 19 della L.R. 14/2017, il Quadro Conoscitivo ed il suo aggiornamento predisposto per la presente variante sarà trasmesso alla Giunta Regionale ai fini del suo monitoraggio, e ciò rappresenta condizione necessaria per la pubblicazione del Piano da parte del Comune dopo la sua approvazione.

2. Il P.I. per gli edifici storici soggetti a grado di protezione, ovvero gli edifici di valore architettonico e/o storico localizzati sia nei centri storici che nel rimanente territorio comunale, specifica i seguenti gradi di intervento da applicare:

a) Grado 1 - Restauro filologico

..omissis..

b) Grado 2 - Restauro e risanamento conservativo "tipo A"

..omissis..

c) Grado 3 - Restauro e risanamento conservativo "tipo B"

...omissis..

d) Grado 4 - Ristrutturazione edilizia di "tipo A"

..omissis..

e) Grado 5 - Ristrutturazione edilizia di "tipo B"

..omissis..

f) Grado 6 - Ristrutturazione totale

..omissis..

g) Grado 7 - Demolizione e ricostruzione

..omissis..

h) Grado 8 - Ristrutturazione urbanistica

..omissis..



4. IL CICLO DI PROGETTO DELLO STRUMENTO URBANISTICO

4.1 Percorso amministrativo

Gli aspetti procedurali del P.I. e delle sue varianti sono regolamentati dalla Legge Urbanistica Regionale ed articolati nelle seguenti fasi:

- il Sindaco predispone il Documento Programmatico Preliminare (“Documento del Sindaco”) e lo illustra nel corso di un apposito Consiglio Comunale;
- dopo la presentazione del “Documento del Sindaco” viene attivata la fase di consultazione, partecipazione e concertazione con altri Enti pubblici, associazioni economiche e sociali eventualmente interessate e con tutta la cittadinanza, sugli obiettivi del Piano, al fine dare attuazione ai principi di condivisione e trasparenza sulle scelte in esso operate ed alle relative modalità operative;
- il Piano degli Interventi è adottato dal Consiglio Comunale;
- entro otto giorni dall’adozione, il Piano è depositato a disposizione del pubblico per 30 giorni consecutivi presso la sede del Comune;
- decorsi i 30 giorni del deposito chiunque può formulare osservazioni entro i successivi 30;
- nei 60 giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni il Consiglio Comunale decide sulle stesse ed approva il Piano;
- il Piano diventa efficace 15 giorni dopo la pubblicazione nell’albo pretorio del Comune.

Riferimenti normativi.

Art. 18 – Procedimento di formazione, efficacia e varianti del Piano degli interventi

1. Il sindaco predispone un documento in cui sono evidenziati, secondo le priorità, le trasformazioni urbanistiche, gli interventi, le opere pubbliche da realizzarsi nonché gli effetti attesi e lo illustra presso la sede del comune nel corso di un apposito consiglio comunale.

2. Il piano degli interventi è adottato e approvato dal consiglio comunale. L’adozione del piano è preceduta da forme di consultazione, di partecipazione e di concertazione con altri enti pubblici e associazioni economiche e sociali eventualmente interessati.

3. Entro otto giorni dall’adozione, il piano è depositato a disposizione del pubblico per trenta giorni consecutivi presso la sede del comune decorsi i quali chiunque può formulare osservazioni entro i successivi trenta giorni. Dell’avvenuto deposito è data notizia mediante avviso pubblicato nell’albo pretorio del comune e su almeno due quotidiani a diffusione locale; il comune può attuare ogni altra forma di divulgazione ritenuta opportuna.

4. Nei sessanta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni il consiglio comunale decide sulle stesse ed approva il piano.

5. Copia integrale del piano approvato è trasmessa alla provincia ed è depositata presso la sede del comune per la libera consultazione.

6. Il piano diventa efficace quindici giorni dopo la sua pubblicazione nell’albo pretorio del comune.

7. Decorsi cinque anni dall’entrata in vigore del piano decadono le previsioni relative alle aree di trasformazione o espansione soggette a strumenti attuativi non approvati, a nuove infrastrutture e ad aree per servizi per le quali non siano stati approvati i relativi progetti esecutivi, nonché i vincoli preordinati all’esproprio di cui all’articolo 34. In tali ipotesi, fino ad una nuova disciplina urbanistica, si applica l’articolo 33.

8. Le varianti al piano sono adottate e approvate con le procedure di cui al presente articolo.

9. L’approvazione del piano e delle sue varianti comporta la decadenza dei piani urbanistici attuativi (PUA) vigenti limitatamente alle parti con esso incompatibili espressamente indicate, salvo che i relativi lavori siano oggetto di convenzione urbanistica già sottoscritta ed efficace.



4.2 Concertazione = Partecipazione

L'articolo 18, comma 2, della L.R. 11/2004 prevede che la fase di redazione e l'adozione del P.I. siano procedute da forme di consultazione: “[...] *Il piano degli interventi è adottato e approvato dal Consiglio Comunale. L'adozione del piano è preceduta da forme di consultazione, di partecipazione e di concertazione con altri enti pubblici e associazioni economiche e sociali eventualmente interessati*”.

Il processo partecipativo finalizzato alla costruzione delle politiche di sviluppo del territorio comunale deve porsi alcuni principali obiettivi tra i quali:

- ⇒ coinvolgere la comunità locale nella costruzione della *vision* comune dello sviluppo territoriale;
- ⇒ utilizzare la conoscenza specifica del territorio, coinvolgendo i vari *stakeholders* locali;
- ⇒ mettere a frutto le competenze progettuali presenti fra gli abitanti;
- ⇒ contribuire a fare della costruzione del piano un evento nel quale la società locale sia mobilitata con continuità.

Il *Documento del Sindaco* sarà quindi sottoposto alla fase di evidenza pubblica, così che tutti avranno la possibilità in ogni momento di presentare osservazioni, manifestazioni di interesse, proposte di variazione dello strumento urbanistico, ecc.



5. MONITORAGGIO DELLE TRASFORMAZIONI

La V.A.S. evidenzia la congruità delle scelte degli strumenti di pianificazione rispetto agli obiettivi di sostenibilità degli stessi, alle possibili sinergie con gli altri strumenti di pianificazione, individuando le alternative assunte nell'elaborazione del piano, gli effetti significativi, le misure di mitigazione e/o compensazione, il piano di monitoraggio e le modalità della consultazione.

La Variante al P.I. è relativa alla revisione delle schede e alla disciplina di intervento degli edifici tutelati, comporta modifiche alle norme di tipo non sostanziale e potrà pertanto rientrare tra le fattispecie previste dalla Verifica Facilitata di Sostenibilità Ambientale ai sensi della L.R. n. 29 del 25.07.2019 e della D.G.R.V. n. 61 del 21.01.2020.

Saccolongo, gennaio 2023

IL SINDACO
Steve Garbin

Valutazione Ambientale Strategica VAS

La V.A.S. evidenzia la congruità delle scelte degli strumenti di pianificazione rispetto agli obiettivi di sostenibilità degli stessi, alle possibili sinergie con gli altri strumenti di pianificazione, individuando le alternative assunte nell'elaborazione del piano, gli effetti significativi, le misure di mitigazione e/o compensazione, il piano di monitoraggio e le modalità della consultazione.

È necessario realizzare, nella redazione del Piano degli Interventi, un sistema di monitoraggio integrato che consenta di raccogliere ed elaborare informazioni relative al perseguimento degli orientamenti e/o prescrizioni ambientali proposti dal Rapporto Ambientale del P.A.T., in modo da individuare e interpretare eventuali scostamenti rispetto alle previsioni e, quindi, valutare la necessità di ri-orientare le scelte del programma e in particolare i criteri attuativi.

Valutazione di Incidenza Ambientale VINCA

L'obbligo di effettuare la valutazione d'incidenza riguarda tutti i piani, progetti e interventi che possono comportare incidenze significative negative sui siti della rete Natura 2000 è disciplinato dalla recente D.G.R.V. n. 1400 del 29/08/2017, nuova "Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative"

Lo studio per la valutazione d'incidenza prevede l'effettuazione della selezione preliminare (screening). Nei casi in cui siano evidenziate incidenze significative negative su habitat o specie, dovrà essere sempre effettuata la valutazione appropriata affinché il piano, progetto, o intervento possa avere esito favorevole per l'approvazione.

La D.R.G.V. 1400/2017 prevede anche, all'allegato "E", la possibilità di dichiarare la non necessità della V.Inc.A. motivando opportunamente le scelte di piano e la loro incidenza nulla rispetto ai siti della Rete Natura 2000.

Valutazione di Compatibilità Idraulica VCI

Lo Studio di Valutazione di Compatibilità Idraulica (V.C.I.) è un elaborato tecnico destinato a valutare l'impatto di nuove previsioni urbanistiche in rapporto all'esistente assetto idraulico ed idrogeologico. In linea generale la V.C.I. definisce la progettualità strategica in ordine alla realizzazione di idonee misure compensative dell'alterazione provocata da nuove previsioni urbanistiche.

Con l'entrata in vigore della L.R. 11/2004 l'originaria D.G.R. 3637/2002 è stata integrata con la D.G.R.V. 1322/2006 attraverso l'introduzione del concetto di "invarianza idraulica" e precisando più in dettaglio i contenuti della V.C.I.